

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

REDAZIONE: M. J. DE JOHANNIS — R. A. MURRAY — M. PANTALEONI

Anno XLI - Vol. XLV

Firenze-Roma, 27 Dicembre 1914

FIRENZE: 31, Via della Pergola
ROMA: 56, Via Gregoriana

N. 2121

SOMMARIO: La fine del 1914. — Tasse sugli affari. — Le nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. — **LEGISLAZIONE FINANZIARIA:** Prestito di 1 miliardo 4,50 %. — Moratoria su depositi a cambiali — Valutazione dei titoli industriali pei bilanci delle S. A. — Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. — **LEGISLAZIONE AGRARIA:** Consorzio per approvvigionamenti e distribuzione di cereali. — **LEGISLAZIONE TRIBUTARIA:** La nuova carta da bollo. — **LEGISLAZIONE COMMERCIALE:** Decreti di esportazione. — **RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA:** Il bilancio degli Stati Uniti per l'anno 1915. — Il commercio estero dell'Inghilterra nel mese di novembre. — Il commercio degli Stati Uniti. — Nuovo tipo di libretto pei depositi a risparmio. — L'interesse sui depositi postali per l'anno 1915. — Società Italiana per le strade ferrate meridionali. — Programma della pubblica sottoscrizione del prestito nazionale per un miliardo al 4,50 %.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE MATERIE CONTENUTE NEL QUARANTACINQUESIMO VOLUME, ANNO XLI DELL' « ECONOMISTA ».

La fine del 1914.

Da parecchi mesi gli Stati belligeranti, come i neutrali hanno soppresso quasi totalmente due organi che in tempi normali sono considerati indispensabili: le Borse ed il Parlamento.

Nei riguardi delle prime, malgrado la sparizione dei contratti a termine, malgrado la chiusura dei locali dove si svolgono le libere contrattazioni dei titoli mobiliari, si è trovato modo di stabilire dei prezzi per i titoli di Stato, per quelli garantiti dallo Stato, per le cartelle fondiari, e si sarebbe trovato modo, sol che si fosse voluto, di stabilire i corsi dei valori industriali. Nè la chiusura delle Borse ha agito in modo deleterio sulle industrie. Or non ha guari il sig. Gustavo Deslex nel *Sole* del 19 corr. esprimeva chiaramente la splendida attività delle industrie automobilistiche e chi ricorda i fasti borsistici della Fiat, ritrova questa industria più sana ora con un prospero commercio ed una larga esportazione, che non allora colle fantastiche quotazioni del cosiddetto mercato delle libere contrattazioni.

*
* *

Nè l'aver ridotte le funzioni dei Parlamenti delle varie Nazioni ad una semplice sanatoria degli atti compiuti per lunghi mesi dal Governo, può mostrare che la assenza delle discussioni politiche sia stata finora pregiudicevole.

Anzi chi volesse confrontare l'attuale legislazione, che tocca le materie più delicate e più difficili, che coordina e disciplina rapidamente ed opportunamente i più importanti organismi del paese, con quella lenta e pesante, confusa e spesso disordinata ed incoerente che il Parlamento produce in tempi normali, non può che esser lieto della chiarezza e della logicità delle nuove provvisori, le quali, sgorgano abbondanti, e sotto

ogni aspetto, salvo lievissime mende, encomiabili, per opera del solo governo, che si mostra più pronto e più oculato e più facile tutore degli interessi del paese che non lo si sia mostrato da lungo tempo il corpo legislativo. Chi ricorda l'ostruzionismo del giugno scorso ed i sacrifici che la politica impone ad un legiferare conveniente e congruo non può non riconoscere essere ottimo che sia soppressa, anche se temporaneamente l'azione degli organi che lo Statuto ha preposti alla delicata funzione legislativa. Non siamo per questo anarchici al punto da ventilare la soppressione totale delle Borse o del Parlamento. Constatiamo solo che in certe contingenze la sospensione delle attività svolte in ambedue quegli ambienti non solo si impone, ma è provvida.

*
* *

Il 1914 si chiude coll'emissione di un prestito nazionale di un miliardo, del quale più avanti pubblichiamo in queste pagine il programma.

Il piano dell'operazione finanziaria è già stato giudicato perfetto, e noi sappiamo già a chi si debba tributare omaggio di riconoscenza per avere così egregiamente studiata e predisposta la esecuzione e la riuscita di opera non certo facile.

Si accenna che la sottoscrizione del prestito avrà un successo superiore ad ogni aspettativa e che anzi la cifra annunciata per l'ammontare del prestito sarà a suo tempo allargata.

Certo nell'attuale momento non potevasi pensare a soluzione diversa per far fronte alle impellenti necessità e certo sarà opportuno affrontare la situazione fino in fondo. Ma nella corsa ai mezzi straordinari, ed alle spese straordinarie, alle quali si è dato mano con larghezza, non sarà male venga tenuta presente la giusta misura, affinché il paese non possa trovarsi un giorno impegnato al di là della sua potenzialità

e non debba perdere eventualmente una parte dei benefici che può e potrà trarre dalla sua invidiata posizione nel mondo.

Non sarà male tener sempre presente che il punto di partenza nella nostra nuova e recente carriera finanziaria, non era florido e solido come quello di altri Stati anche belligeranti, i quali hanno riserve a noi sconosciute; e che il sovrapporre oneri non indifferenti ad una condizione già non del tutto felice, può, malgrado il patriottismo e l'entusiasmo di cui il nostro popolo è sempre capace, riuscire gravoso di soverchia pressione e determinare degli arresti allora troppo difficilmente riparabili.

*
* *

Il prolungamento della moratoria, al 31 marzo 1915, la formazione del consorzio per le anticipazioni su titoli industriali, la regolamentazione della esportazione, ecc., ecc., sono altre provvidenze di non minore importanza che chiudono l'anno 1914, il quale è già così gravido di avvenimenti e di preoccupazioni, da costituire sotto ogni riguardo un anno di eccezione incommensurabile. E purtroppo le previsioni per l'anno prossimo non sono tali da far credere ad un rapido ritorno alla normalità. Questa sarà probabilmente lontana per lungo tempo sia nel campo politico, che in quello economico e finanziario.

Tasse sugli affari.

Il direttore generale delle tasse sugli affari comm. Benettini ha pubblicato l'annuale relazione riguardante l'Amministrazione sulle tasse degli affari, con la seguente prefazione.

Assolvo l'obbligo imposto dai Regi decreti 17 maggio 1872, n. 826 e 25 dicembre 1884, n. 2863, col rendere conto alla E. V. dei risultati conseguiti nell'esercizio 1912-913, dai servizi dipendenti dalla Direzione generale delle tasse sugli affari.

Per l'intero corso del detto esercizio ebbe la gestione di questa Direzione generale il mio compianto predecessore, comm. Giovanni Salvago alla memoria del quale mando un deferente saluto. Il mio compito deve quindi limitarsi alla semplice esposizione dei dati statistici e dei principali fatti amministrativi afferenti l'esercizio in esame.

Allo effetto, e rifacendomi dalle precedenti Relazioni premetto il consueto quadro storico raffigurante lo svolgimento che ebbero gli accertamenti per tasse sugli affari dell'anno 1882, col quale si iniziò l'ordinamento unificato di questa speciale categoria di tributi, a tutto l'esercizio decorso.

Soltanto, per ragioni di spazio e per amor di concisione, ho creduto bene riprodurre per i primi quattro decenni le sole cifre di ciascun esercizio decennale e limitare l'esposizione delle cifre annuali all'ultimo dodicennio, come al periodo al quale soltanto diviene utile convergere le osservazioni e le deduzioni relative al prodotto erariale delle tasse in discorso.

Esercizi	Accertamenti	Differenza fra esercizi decennali e exerc. annuali
1862	51.016.800	
1872	125.176.270	+ 74.159.470
1882	153.523.032	+ 28.346.762
1891-892	201.107.184	+ 47.584.152
1901-902	199.215.808	— 1.891.376
1902-903	202.642.446	+ 3.426.637
1903-904	210.665.539	+ 8.023.093
1904-905	214.338.215	+ 3.672.675
1905-906	230.188.984	+ 15.850.769
1906-907	242.519.109	+ 12.330.184
1907-908	247.735.253	+ 5.216.084
1908-909	244.425.974	— 3.299.279
1909-910	268.031.891	+ 23.595.917
1910-911	279.302.126	+ 11.270.234
1911-912	292.922.917	+ (*) 13.620.791
1912-913	295.337.617	+ 2.414.699

Fino al 1875 fra le tasse di Registro erano comprese anche le tasse ed emolumenti degli archivi notarili.

Fra le tasse di cui sopra non sono compresi:

a) i diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero, amministrati dal Ministero degli affari esteri;

b) la tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, amministrate dall'Ispettorato generale delle ferrovie;

c) le tasse di bollo sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi, sui manifesti, sulle polizze di carico e le lettere di vettura provenienti dall'estero, che figurano ancora fra i proventi amministrati dalla Direzione generale delle Gabelle.

I risultati dunque dell'ultimo esercizio hanno confermato le previsioni che si facevano nella Relazione per l'esercizio 1911-912, circa la depressione nello incremento dei prodotti, il quale nel triennio precedente si era manifestato nella misura media di oltre 16 milioni annui, e nello esercizio di cui si discorre è disceso a meno di 2 milioni e mezzo. Peggiori ancora sono i pronostici che mi tocca fare per l'esercizio in corso, il quale accenna a chiudersi non solo senza aumento ma con una, per quanto lieve diminuzione sugli accertamenti del 1912-913. Del resto anche per l'esercizio, del quale si rende conto, il leggero incremento è già la risultante bensì di maggiori accertamenti per le tasse di successione, di bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative e sui velocipedi e automobili ma di minori accertamenti per le tasse di manomorta, di registro e in surrogazione delle quali le due ultime sono appunto le più sensibili alle pulsazioni della economia nazionale. Delle vicende che hanno influito sulla depressione di quelle forme di attività economica, che più specialmente cadono nella sfera di incidenza delle tasse suddette, è già stato discorso nella Relazione per l'esercizio precedente, sicchè non è il caso di ripeterle, data anche la loro grande notorietà. Qui non mi rimane che constatare che quelle cause non sono eliminate, anzi vi è luogo a temere che vengano ancora acuitizzate dalla gra-

(*) Aumento sull'esercizio decennale precedente L. 93 milioni 707.109.

vità degli avvenimenti di carattere internazionale ai quali assistiamo; onde sarebbe prematuro fare assegnamento sopra una prossima ripresa di quel cammino ascensionale nel rendimento finanziario degli affari al quale i benefici della pace e il corrispondente sviluppo dell'attività industriale e commerciale del nostro paese ci avevano avvezzi nel decennio precedente.

Qualche ragione di conforto ci offrono gli accertamenti di quelle minori categorie di entrate che vanno sotto la denominazione di « proventi di servizi pubblici e tasse varie » ai quali l'esercizio 1912-913 ha ancora recato un incremento complessivo di lire 1.287.696, che è sempre uno dei più alti fra quelli che, senza interruzione, si sono verificati nell'ultimo tredicennio, come risulta dal seguente specchietto.

Esercizi	Accertamenti	Differenza fra un esercizio e il precedente	
	Lire		Lire
1900-901	15.522.010	—	—
1901-902	15.946.489	+	424.479
1902-903	16.083.585	+	137.096
1903-904	17.204.608	+	1.121.023
1904-905	17.897.572	+	692.965
1905-906	19.676.699	+	1.779.126
1906-907	20.440.693	+	763.994
1907-908	21.085.305	+	644.618
1908-909	21.763.211	+	677.906
1909-910	23.227.470	+	1.464.259
1910-911	24.056.833	+	829.393
1911-912	25.924.872	+	1.868.039
1912-913	27.202.568	+	1.287.696

In definitiva, hanno influito sul soddisfacente risultato le tasse scolastiche con un maggior prodotto di circa 1.200.000 lire, ciò che induce a considerare che, malgrado le poco soddisfacenti condizioni della economia generale, il nostro popolo non esita a sottoporsi a nuovi e maggiori sacrifici, pur di elevare la propria educazione civile e rivendicare all'Italia il posto che le compete fra le nazioni più progredite.

Le nuove aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Nel n.° 2120 dell'*Economista* 20 dicembre 1914 abbiamo pubblicato, secondo un comunicato del Ministero delle Finanze, le aliquote per la imposta di ricchezza mobile per l'anno 1915, comprendendovi l'arrotondamento dell'addizionale terremoto dal 2 al 5% nonché l'ulteriore addizionale di un decimo testè stabilita dal Governo. Senonchè il comunicato del Ministero era errato perchè poneva a raffronto la aliquota attualmente pagata e comprendente nelle addizionali il 2% di spese di distribuzione, mentre nelle aliquote stabilite per l'anno prossimo tale addizionale, non si sa per quale criterio, non vi venne compresa.

Occorre quindi avvertire che in dipendenza delle nuove provvidenze tributarie le aliquote

complessive da applicare ai redditi netti, *non esenti* sono:

del 17.595 %	pei redditi di categoria A ²			
dell'11.73 %	»	»	»	B
del 10.557 %	»	»	»	C
dell' 8.797 %	»	»	»	D

Per quanto concerne i redditi di categoria D, il cui versamento sostituisce la ritenuta diretta, l'aliquota da applicare sarà quella dell'8.625 %.

LEGISLAZIONE FINANZIARIA

Prestito di 1 miliardo 4,50 %.

Il Re ha firmato il 19 dicembre 1914 il seguente Decreto n. 1371:

Vista la legge 16 dicembre 1914 n. 1354 dalla quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere i mezzi occorrenti a fronteggiare gli oneri derivanti dall'eccezionale aumento di spese straordinarie e dalla diminuzione di entrate nell'esercizio 1914-15 anche mediante operazioni finanziarie nei modi e alle condizioni da determinarsi per Decreto Reale; sentito il Consiglio dei ministri sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del Tesoro di concerto col ministro delle Finanze, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'articolo unico della legge 16 dicembre 1914 n. 1354, il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del Tesoro sono autorizzati ad effettuare un'operazione di credito per raccogliere una somma di un miliardo di lire, mediante emissione di un Prestito nazionale alle condizioni qui in seguito indicate.

Art. 2. — L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione di obbligazioni estinguibili in 25 anni a partire dal primo gennaio 1915, fruttanti dalla data stessa l'interesse netto da ogni imposta e tassa di lire quattro e centesimi cinquanta (4,50) per cento l'anno pagabili nel Regno e nelle colonie italiane per rate semestrali al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno. Il prezzo di emissione delle dette obbligazioni è fissato nella ragione di 97 per 100. Le obbligazioni medesime per dieci anni, ossia fino al primo gennaio 1925, non saranno soggette a conversione, nè a riscatto; nei 15 anni successivi il Tesoro provvederà i fondi necessari all'estinzione del Prestito, alla quale si procederà, sia mediante acquisto di titoli, sia mediante una Cassa speciale di ammortamento, gestita dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — La sottoscrizione avrà luogo nella prima decade di gennaio 1915. All'atto della sottoscrizione sarà fatto un versamento pari al 10% del valore nominale della somma sottoscritta. Questo versamento varrà come acconto sull'ammontare che sarà assegnato a ciascun sottoscrittore in seguito alla ripartizione della somma complessiva del prestito. Le sottoscrizioni di L. 100 sono irriducibili e il versamento relativo avrà luogo in una sol volta. Saranno concesse rateazioni di pagamento della somma sottoscritta, purchè eccedenti il valore di L. 100, con versamenti al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre 1915, secondo le norme che saranno stabilite nel programma della sottoscrizione pubblica.

Art. 4. — Le obbligazioni del Prestito nazionale saranno rappresentate da titoli al portatore distinti per valore nominale in titoli da L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000. Tali titoli sono tramutabili in

certificati nominativi a richiesta del possessore. Le iscrizioni nominative potranno essere di L. 100 e di qualunque multiplo di tale somma. I titoli stessi saranno equiparati interamente ai titoli della rendita consolidata a tutti gli effetti delle disposizioni di legge riguardanti il Debito pubblico, comprese quelle dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Art. 5. — Fino a che non siano stampati i titoli del Prestito nazionale saranno rilasciati speciali certificati provvisori, i quali saranno sostituiti entro il più breve termine e gratuitamente con certificati o titoli definitivi, forniti delle relative cedole semestrali.

Art. 6. — Il presidente del Consiglio e il ministro del Tesoro sono autorizzati a fare quanto occorre per conseguire la più larga sottoscrizione del Prestito e il suo miglior collocamento; così sono autorizzati a valersi della cooperazione di un Consorzio, presieduto dal Direttore generale della Banca d'Italia e costituito dai tre istituti di emissione, che potranno associarsi per un'azione comune e concorde, le Casse di risparmio e Istituti di credito ordinari, Banche popolari e altre cooperative di credito, società e ditte bancarie, e valersi dell'opera e dell'ausilio della Cassa depositi e prestiti, dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni e della Cassa nazionale di Previdenza.

Art. 7. — Gli Istituti di emissione per tutto l'anno 1915 sono autorizzati a concedere sovvenzioni su depositi dei titoli del Prestito nazionale, siano titoli definitivi, siano certificati provvisori, alla ragione annua di $4\frac{1}{2}\%$, limitando al 5% la differenza fra il valore del pegno e quello nominale del titolo.

Art. 8. — Sono esenti da tasse di bollo e di registro, i certificati provvisori e definitivi, le ricevute dei versamenti e le girate per cessioni e gli atti del Consorzio di cui all'articolo 4.

Art. 9. — Le forme, i modelli, le leggende e i segni distintivi caratteristici dei titoli al portatore e al nome saranno approvati con decreto reale, su proposta del ministro del Tesoro.

Art. 10. — È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del Ministero del Tesoro della somma occorrente per la fabbricazione, l'emissione e il collocamento del nuovo titolo redimibile $4\frac{1}{2}\%$ netto.

Art. 11. — Il ministro del Tesoro presenterà al Parlamento una particolareggiata relazione sui risultati delle operazioni eseguite per effetto del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale». Del decreto stesso sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo, ecc., ecc.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

Salandra - Carcano - Daneo.

Moratoria su depositi a cambiali - Valutazione dei titoli industriali nei bilanci delle S. A.

Il Re ha firmato il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Veduti i Nostri Decreti 4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821, 27 settembre 1914, n. 1033, 24 novembre 1914, n. 1283;

Ritenuta la opportunità di avviare a regolare sistemazione le funzioni del credito pubblico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro dell'Interno e coi Ministri del Tesoro, delle Finanze e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le Casse di Risparmio ordinarie, i Monti di Pietà che ricevono depositi, gli Istituti di credito, le Banche per azioni, mutue cooperative, le Casse rurali, le Ditte bancarie, sono autorizzate, per il periodo di tempo dal primo gennaio al 31 marzo 1915, a limitare i rimborsi, complessivamente per ogni singolo conto, delle somme da essi dovute, per tutte le categorie di depositi e conti correnti esigibili nello stesso periodo di tempo, nella misura del 20 per cento in ciascun mese, calcolato sul debito residuo al 31 dicembre 1914, escluse le somme di cui all'articolo 4, o sempre col limite minimo di lire cento per ciascun mese.

Ogni moratoria cesserà col primo aprile 1915.

La facoltà di limitare i rimborsi è esclusa per i tre Istituti di emissione, che rimangono obbligati a rimborsare interamente le somme ricevute in conto corrente.

Art. 2. — Sui depositi a risparmio e a conto corrente di ogni specie devono essere eseguiti rimborsi anche superiori ai limiti determinati nell'articolo precedente, ma comprendendovi la quota minima ivi indicata, quando siano richiesti.

a) Per le mercedi agli operai, in base agli stati di pagamento settimanali e quindicinali; per l'acquisto delle materie prime necessarie alle industrie, nel limite di quanto sia strettamente necessario alla continuazione dell'esercizio industriale; per l'acquisto dei concimi necessari alla coltivazione dei campi nella più vicina campagna agraria;

b) per somma corrispondente alle imposte erariali e alle imposte e sovrainposte comunali e provinciali scadenti a tutto il 31 marzo 1915 da rimborsarsi in base alle iscrizioni nei ruoli e su presentazione della cartella esattoriale;

c) per i versamenti che i depositanti e i correntisti dovranno effettuare in seguito a sottoscrizione del prestito nazionale di prossima emissione.

Il libretto di deposito, trasferibile, che sia intestato a persona diversa dal presentatore, non darà diritto ai rimborsi considerati in questo articolo, se il trapasso non sia stato notificato entro il mese di agosto decorso.

Art. 3. — Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai depositi a risparmio e a conto corrente, il recupero dei quali sia vincolato a determinate scadenze, nei limiti delle somme pattuite alle scadenze medesime.

Le somme non rimborsate a tenore degli articoli 1 del presente e dei Regi Decreti 16 agosto 1914, n. 821, e 27 settembre 1914, n. 1033, rimangono a libera disposizione del creditore.

Art. 4. — Non sono soggetti ad alcuna limitazione i rimborsi sui depositi a risparmio o a conto corrente di ogni specie, esistenti presso qualsiasi degli istituti e delle ditte considerati nell'art. 1 e a qualunque titolo:

a) per versamenti fatti posteriormente al 4 agosto 1914;

b) per giacenze dipendenti dal servizio di cassa assunto per conto di Enti morali.

Art. 5. — I correntisti o i depositanti a risparmio debitori per cambiali, domiciliati per il pagamento presso l'Istituto verso il quale abbiano credito risultante da un deposito a risparmio o a conto corrente, hanno diritto di esigerne la compensazione sino a concorrenza del loro credito, purchè la cambiale trovi in possesso dell'Istituto fin dal 1° dicembre corrente.

Art. 6. — Gli Istituti e le Ditte considerati nell'articolo 1 del presente decreto sono obbligati a dare corso al trasferimento totale o parziale del credito dei depositanti a risparmio o a conto corrente soggetto a moratoria, sia ad altri depositanti e corren-

tisti dello stesso Ente, sia a terzi, i quali tutti saranno soggetti per le somme così trasferite, alle condizioni di moratoria proposte dal presente decreto.

Per i conti correnti il trasferimento si effettuerà mediante l'uso dei consueti assegni bancari per i depositi a risparmio con la semplice presentazione del libretto se questo è al portatore; e con la presenza del cedente o del cessionario del credito, se il libretto è nominativo.

Gli Istituti e le Ditte di cui sopra potranno accordarsi per agevolare reciprocamente il trasferimento delle somme depositate a risparmio o a conto corrente e per eseguire le relative compensazioni di credito e di debito.

Art. 7. — Alle cambiali create prima del 4 agosto 1914 prorogate al gennaio 1915 in virtù dell'art. 7 del R. Decreto 27 settembre 1914, n. 1033, è consentita un'ultima proroga di scadenza in facoltà del debitore:

di giorni 20 alle cambiali con scadenza iniziale dal 22 al 30 settembre 1914 e a quelle con scadenza iniziale dal 1° al 31 ottobre 1914;

di giorni 40 a quelle con scadenza iniziale dal 1° al 30 novembre 1914;

di giorni 60 a quelle con scadenza iniziale dal 1° al 31 dicembre 1914.

Non è consentita proroga al pagamento delle cambiali create prima del 4 agosto 1914 con scadenza iniziale dal 1° agosto al 21 settembre.

L'interesse di mora, in ragione del 6 % all'anno sarà pagato all'atto del pagamento della cambiale.

Art. 8. — Il termine utile dato al possessore per il protesto di mandato pagamento delle cambiali scadenti entro i limiti fissati dal presente decreto, è esteso al sesto giorno non festivo, dopo quello della scadenza. Il termine utile per l'esercizio dell'azione di regresso decorrerà dal giorno nel quale verrà a spirare la proroga.

Le disposizioni dell'art. 7 saranno applicabili anche alle cambiali già protestate e sulle quali vennero pagati da uno degli obbligati l'acconto e l'interesse.

In luogo della presentazione delle cambiali ai domiciliati gli Istituti di Emissione potranno farvi pervenire i soli avvisi di pagamento indicati per il pagamento da effettuarsi alle Casse degli Istituti medesimi. Negli avvisi, che dovranno essere trasmessi soltanto per le scadenze determinate dai precedenti decreti, dovranno essere indicate anche le scadenze prorogate col presente decreto.

Art. 9. — Le operazioni di anticipazioni su fedi di deposito emesse prima del 4 agosto da Magazzini generali, saranno prorogabili a tutto il mese di marzo prossimo.

Il creditore avrà diritto di chiedere gli interessi nella ragione del 6 per cento all'anno.

Art. 10. — Le obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, riporti e proroghe giornaliere (escluse quelle consentite dagli Istituti di emissione alle stanze di compensazione) con scadenza a partire dal 1° agosto, prorogate con i Regi Decreti 16 agosto 1914, n. 821, 27 settembre 1914, n. 1033, e 24 novembre 1914, n. 1283, sono ulteriormente prorogate a tutto il 31 marzo 1915.

Gli interessi di mora saranno conteggiati alla ragione del 4 per cento l'anno per i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, e di 5 1/2 per cento per gli altri valori.

E' fatta facoltà al compratore di ritirare in qualsiasi momento la totalità dei titoli comprati e anche una parte di essi mediante il preavviso di cinque giorni. Le partite da ritirarsi in caso di ritiro parziale non potranno essere inferiori a 25 titoli o multipli di 25 titoli per i valori, e a 50.000 lire per le rendite e i titoli di Stato. Dal pagamento del prezzo corrispondente devono essere dedotti gli acconti pagati ai termini del R. Decreto 16 agosto 1914, n. 821 e del presente Decreto.

Il compratore dovrà depositare il prezzo dei titoli richiesti per capitale e interessi, ridotto degli acconti già pagati, presso l'Istituto di emissione esercente la stanza di compensazione; e, dalla data di quel deposito, cesseranno di decorrere gli interessi a suo carico.

Dopo otto giorni da quello del deposito, in mancanza della consegna dei titoli, potrà ritirare le somme depositate, continuando a rimanere esonerato dal pagamento degli interessi al venditore.

Le commissioni indicate nell'art. 5 del R. Decreto 24 novembre 1914, stabiliranno d'accordo, mese per mese, uditi i pareri delle Deputazioni di Borsa, su quali titoli e in quale misura dovrà essere corrisposto un acconto alla parte creditrice.

Art. 11. — I venditori che consegneranno i titoli nel termine stabilito, dovranno sottostare, oltre che alla perdita dell'interesse, al pagamento a favore del compratore di 2 per cento al mese, sull'ammontare del prezzo di vendita dei titoli.

I Sindacati di Borsa rilasceranno certificati di credito a carico dei compratori e dei venditori che non avranno ottemperato alle disposizioni del R. Decreto 16 agosto 1914, n. 821 e del presente Decreto in ordine al pagamento degli interessi e degli acconti previsti dai decreti medesimi.

Art. 12. — Per i prestiti di titoli di Stato, prorogati per effetto dei decreti sopra citati a tutto il 31 dicembre 1914, il prestatore avrà facoltà di esigere, con preavviso di cinque giorni, la restituzione di una parte dei titoli stessi in misura non superiore a 20 per cento al mese.

I prestiti di altri titoli sono prorogati interamente a tutto il 31 marzo 1915.

Art. 13. — Fino alla riapertura delle Borse, l'esecuzione coattiva in Borsa, per operazioni a termine sui valori, per riporti e proroghe giornaliere con scadenza dal 1° agosto 1914 in poi, si farà a partire dal quinto giorno non festivo dalla detta riapertura, e non oltre 20 giorni successivi, esclusa nel frattempo qualsiasi decadenza o altro pregiudizio al creditore per difetto di esecuzione nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Entro il 10 di marzo prossimo saranno emanate disposizioni per la liquidazione definitiva delle operazioni sui valori mobiliari.

Art. 14. — Agli effetti della compilazione dei bilanci al 31 dicembre 1914 le Società per azioni, le Casse di risparmio, i Monti di Pietà, le Opere Pie e in generale gli Enti morali, hanno facoltà di valutare i titoli di loro proprietà ai prezzi di compenso al 30 giugno 1914.

Art. 15. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

*Salandra — Cavaola — Carcano
Daneò — Orlando.*

Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

S. M. il Re ha firmato oggi il seguente Decreto:
Vittorio Emanuele III, ecc.

Ritenuta la convenienza di agevolare nell'interesse generale la funzione del credito nei rapporti dei valori industriali:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzione su valori industriali col capitale di 25 milioni di lire, tra gli Istituti di emissione Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia ai quali possono associarsi la Cassa di Risparmio delle

province lombarde, l'Istituto delle Opere pie di San Paolo in Torino, il Monte dei Paschi di Siena e le altre Casse ordinarie di risparmio che amministrano tra patrimonio e depositi una sostanza superiore a venti milioni di lire.

Tutti gli Istituti e le Casse indicate nel comma precedente sono autorizzate a partecipare alla costituzione di detto Consorzio ed a contribuire alla formazione del suo capitale indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e dei loro statuti in base e deliberazioni dei loro Consigli di amministrazione o dei loro Comitati esecutivi.

Gli Istituti di emissione hanno facoltà di prelevare dalle rispettive riserve patrimoniali i fondi occorrenti per la loro partecipazione alla formazione del capitale del Consorzio.

Art. 2. — Il Consorzio ha per iscopo di consentire durante gli anni 1915 e 1916 nelle città di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sovvenzioni cambiarie dirette, sino a concorrenza della somma complessiva di 250 milioni di lire, anche su cambiali munite di una sola firma, garantite da deposito a titolo di pegno di azioni e di obbligazioni di società industriali.

Il Consorzio potrà anche fare operazioni garantite da materie prime provenienti dall'estero per i bisogni delle industrie nazionali, alle condizioni che saranno determinate dal suo Comitato amministrativo e approvate con decreto da emanarsi dal Ministero del Tesoro, di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 3. — Il Consorzio avrà un Comitato amministrativo, che si adunerà in Roma sotto la presidenza del Direttore Generale della Banca d'Italia.

La rappresentanza del Consorzio spetterà al Direttore Generale della Banca d'Italia o a chi ne fa le veci, e nelle città dove si compiono le sovvenzioni, ai direttori delle Sedi locali della Banca d'Italia o a chi ne fa le veci.

Art. 4. — Le operazioni avranno scadenza non superiore a quattro mesi, con facoltà nel Consorzio sovvenitore, di consentire rinnovazioni, e saranno estinte entro il primo semestre del 1917.

La misura dello sconto ad esse applicato sarà quella normale in vigore per le operazioni degli Istituti di emissione all'atto dell'operazione iniziale o delle rinnovazioni eventuali.

Art. 5. — Gli Istituti di emissione avranno facoltà di scontare al Consorzio i pagherò cambiari di $\frac{1}{2}$ per cento al detto saggio normale nelle proporzioni seguenti:

Banca d'Italia	75 0/0
Banco di Napoli	20 0/0
Banco di Sicilia	5 0/0

La tassa sui biglietti di banca emessi dai tre Istituti per queste operazioni di sconto in nessun caso supererà la ragione dello sconto applicata dai tre istituti per le operazioni stesse.

Art. 6. — In caso di mancato pagamento a scadenza, e dopo eseguito il protesto della cambiale, sarà in facoltà del Consorzio di vendere i titoli a norma degli articoli 68 e 363 del Codice di commercio, e ciò senza pregiudizio dell'azione cambiaria contro i creditori.

In caso di fallimento del debitore, il Consorzio avrà facoltà di procedere alla vendita stragiudiziale nei modi anzidetti, dei valori dati in pegno, anche prima della scadenza delle cambiali.

Art. 7. — L'atto costitutivo del Consorzio sarà registrato con la tassa fissa di una lira.

I pagherò cambiari rappresentanti le sovvenzioni conterranno un riferimento al presente decreto e la dichiarazione di pegno dei valori dati in garanzia, saranno sottoposti a bollo graduale e andranno esenti da registrazione.

La data certa delle dichiarazioni di pegno resterà stabilita dalle resultanze dei registri del Consorzio e della Banca d'Italia.

Le ricevute dei valori depositati in garanzia, rilasciate ai sovvenuti, e le quietanze per la restituzione dei valori medesimi saranno soggette alla sola tassa di bollo delle quietanze ordinarie.

Art. 8. — Lo statuto del Consorzio sarà approvato con Decreto Reale promosso dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro.

Art. 9. — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

Salandra - Cavasola - Carcano - Daneo

LEGISLAZIONE AGRARIA

Consorzio per approvvigionamenti e distribuzioni di cereali.

Vittorio Emanuele III, ecc.

Ritenuta la opportunità di agevolare la provvista di cereali e farine in tutti i Comuni del Regno mediante il concorso degli Enti locali;

Udito il Consiglio dei Ministri, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino a nuova disposizione le Camere di Commercio, le Province e i Comuni capoluoghi di Circondario hanno facoltà di riunirsi in Consorzio volontario indipendentemente dalle attribuzioni loro assegnate dalle rispettive leggi organiche, per l'approvvigionamento e per la distribuzione di cereali o di farine entro la circoscrizione provinciale.

Al Consorzio possono essere ammessi a parità di condizioni anche i Comuni principali delle singole provincie che abbiano una popolazione non inferiore a diecimila abitanti.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per la adesione ai Consorzi provinciali saranno prese ad unica lettura e soggette soltanto alla revisione del prefetto per la legalità.

La costituzione del Consorzio sarà riconosciuta e dichiarata con decreto del prefetto della Provincia.

Art. 2. — I Consorzi provinciali saranno rappresentati da una Commissione formata di due commissari eletti da ciascuno degli Enti consorziati.

La Commissione eleggerà nel proprio seno un presidente. Essa delegherà le funzioni esecutive ad una Sottocommissione formata del presidente e di due membri aggiunti.

Art. 3. — Tutte le operazioni della Commissione e della Sottocommissione dovranno risultare da apposita deliberazione presa a maggioranza di voti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei commissari.

Il presidente rappresenta il Consorzio in tutte le operazioni da questo deliberate e in tutte le obbligazioni contratte.

Art. 4. — Gli acquisti e le rivendite di cereali o di farine si intendono fatti per interesse pubblico, escluso qualunque profitto.

Al prezzo di costo dei cereali o delle farine potranno soltanto essere aggiunte, per quote parti proporzionali, le spese di magazzinaggio, di trasporto e quelle per la distribuzione.

Art. 5. — E' esclusa qualunque distribuzione o cessione di cereali o di farine a titolo gratuito. I Comuni, ancorchè consorziali, e gli altri Enti che acquistano cereali dal Consorzio devono pagarli a contanti.

Art. 6. — Per le vendite al pubblico fatte da mugnai, fornai e pastai o da esercenti al minuto di cereali o di farine fornite dal Consorzio, i prezzi di vendita saranno fissati dal Consorzio stesso, sulla base del costo come sopra calcolato. Tali prezzi saranno

resi di pubblica ragione e fatti rispettare dai Sindaci, dagli Ufficiali e dagli Agenti di pubblica sicurezza.

Art. 7. — Gli atti relativi alle operazioni di compravendita dei cereali e delle farine, di distribuzione e di pagamento sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Parimenti esenti dalle tasse di bollo e di registro saranno gli atti relativi alle operazioni finanziarie che i Consorzi dovessero compiere per procurarsi i fondi necessari all'acquisto di cereali o di farine.

Art. 8. — Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare operazioni di credito a condizioni di favore ai Consorzi regolarmente costituiti per agevolare loro gli acquisti di grano o di farine.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. ecc.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

Salandra — Cavaola — Daneo —
Carcano.

LEGISLAZIONE TRIBUTARIA

La nuova carta da bollo.

La « Gazzetta Ufficiale » reca il seguente R. D. in data 10 dicembre:

Visto l'articolo 1 del Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152 portante aumento alle tasse fisse di bollo sugli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari;

Visto l'articolo 1 del Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1155 riguardante l'addizione del 5% alle tasse sugli affari.

Ecco il R. D. che stabilisce le norme per la nuova carta bollata.

Visto l'articolo 1° del Regio decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1260 che stabilisce la graduazione della tassa di bollo sulle cambiali;

Attesochè per l'attuazione delle citate disposizioni è necessario istituire nuovi fogli di carta bollata per atti civili, giudiziali e stragiudiziali per contratti di borsa e per cambiali e nuovi punzoni per bollo straordinario;

Sulla proposta del nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'applicazione della tassa di bollo stabilita dall'art. 1 del Regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, sono istituiti nuovi fogli di carta bollata filigranata d'ordinaria dimensione, compresa quella con formule a stampa, e per i certificati del casellario giudiziale e per i certificati ipotecari da centesimi 65, 1,25, 2,50 e 3,75 senza decimi né addizionale.

Art. 2. — Nella dimensione, nella filigrana, nei distintivi del bollo e nel colore della stampa la detta carta d'ordinaria dimensione sarà uguale a quella ora in corso.

Art. 3. — I foglietti per contratti di Borsa da lire 1,20 nella dimensione, nella filigrana, nei distintivi del bollo e nel fondo a guilloché sono eguali a quelli ora in corso soppressa soltanto la leggenda « Aumento del due per cento » che viene sostituita con un nuovo bollo circolare con la leggenda « Addizionale centesimi cinque » circondata da fregi.

Art. 4. — In corrispondenza alla graduazione della tassa di bollo stabilita con l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1260, sono istituiti nuovi fogli di carta filigranata per cambiali col bollo a tassa graduale di centesimi 20, 40, 50, 70, 80 e di

lire 1, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2, 2,20, 2,40, 2,80, 3,20, 3,60, 4, 4,40, 4,80, 5,60, 6,40, 7,20, 8, senza decimi né addizionale.

L'importo della tassa sarà indicato in cifre nell'interno del bollo, e ripetuto in tutte lettere sotto l'impronta relativa.

Art. 5. — Nella dimensione, nella filigrana, nei distintivi del bollo, nel fregio di contorno e nel colore della stampa, la nuova carta per cambiali sarà eguale a quella ora in corso.

Il bollo sarà impresso al lato sinistro del foglio, e questo porterà stampata la formula della cambiale.

La somma e la scadenza delle cambiali per le quali può servire ciascun foglio saranno indicate in margine.

Art. 6. — In corrispondenza alla tassa di bollo stabilita con l'art. 1 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, e con l'art. 1 dell'altro decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1260, sono pure istituiti nuovi punzoni per bollo straordinario da centesimi 20, 40, 65, 80 e da L. 1,25, senza decimi né addizionale la cui forma e distintivi saranno eguali a quelli dei punzoni del bollo straordinario ora esistenti, salvo la diversa indicazione della tassa.

Potranno usarsi anche i punzoni già esistenti, il cui valore fra tassa ed aumento di decimi corrisponda alle tasse dovute per i titoli da sottoporsi al bollo a norma dell'art. 1 del citato decreto legislativo 15 novembre 1914, n. 1260.

Art. 7. — La vendita dei nuovi fogli di carta filigranata d'ordinaria dimensione e dei foglietti per contratti di borsa e per cambiali e l'applicazione dei nuovi punzoni per bollo straordinario avranno principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

LEGISLAZIONE COMMERCIALE

Riportiamo qui sotto i R. D. approvati dal Parlamento che regolano le esportazioni delle merci.

Il Parlamento ha approvato la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 1° agosto 1914, n. 758, del 6 agosto 1914, n. 790, del 28 ottobre 1914, n. 1186, del 13 novembre 1914, n. 1232, e del 22 novembre 1914, n. 1278, coi quali è stata vietata l'uscita di alcune merci dallo Stato e sono stati regolati il cabotaggio e la spedizione in transito delle stesse merci.

Le disposizioni dei detti decreti potranno essere modificate o revocate con altri decreti Reali. I decreti portanti modificazioni alle dette disposizioni saranno presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Ecco i decreti che sono stati convertiti in legge.

Regio decreto 1° agosto 1914, n. 758, che ha vietato l'uscita di alcune merci dallo Stato.

Art. 1. — A partire da oggi è vietata l'esportazione delle merci seguenti:

a) il frumento, la segala, l'avena, l'orzo, il riso, il granturco ed altre granaglie non nominate; le farine, i semolini, la crusca, il pane ed il biscotto di mare; le pannelle di noce e di altre materie, il fieno, la paglia e le carrube;

b) il caffè e lo zucchero;

c) i cavalli, i muli, gli asini, animali bovini, la carne fresca ed i piccioni vivi;

d) gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento della truppa nonchè le pelli preparate, i panni, le tele ed in genere tutte le materie prime occorrenti per la fabbricazione degli oggetti medesimi;

e) i veicoli di ogni genere compresi gli areoplani ed i dirigibili, nonchè i loro motori separati e relative parti di ricambio, le stoffe gommate, i cilindri per gas compressi, le funi d'acciaio di alta resistenza, i legnami speciali per costruzioni aeronautiche;

Regio decreto 28 ottobre 1914, n. 1186, che ha aggiunto alcune merci a quelle di cui è stata vietata l'esportazione dal Regno.

Art. 1. — Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi Regi decreti 1° e 6 agosto 1914, nn. 758 e 790, sono aggiunte le seguenti: stagno, nichelio e sue leghe, leghe ferro-metalliche, gomma elastica e guttaperca greggie, juta greggia, benzolo, carni ovine e bovine in scatole o altrimenti conservate, patate, allume di cromo, uova.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto 6 agosto 1914, n. 790, che ha aggiunto nuove merci a quelle di cui è stata vietata l'esportazione e ha regolato il cabotaggio, l'esportazione in colonia e l'imbarco come provvista delle merci colpite da divieto.

Art. 1. — Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione col R. decreto del 1° agosto 1914, n. 758, sono aggiunte le seguenti: pelli crude, bestiame ovino, legumi secchi, paste alimentari, formaggi di pasta dura, ferrovie portatili, verghe d'oro e monete.

Art. 2. — La spedizione in cabotaggio delle merci di vietata esportazione in virtù del citato R. decreto 1° agosto 1914, n. 758, e dell'art. 1 di questo Nostro decreto è sottoposta alle norme che saranno stabilite dal Ministro delle finanze per accertare la reintroduzione nello Stato delle merci stesse entro il termine fissato dalla dogana del porto di partenza.

Le merci per le quali non sia data la prova della reintroduzione nello Stato nei modi che saranno prescritti con le dette norme, saranno considerate come esportate in frode al divieto.

Art. 3. — Agli effetti delle disposizioni contenute nel citato R. decreto del 1° agosto 1914, n. 758, è considerata come esportazione anche la riesportazione da deposito o a scarico di bolletta di temporanea importazione e la spedizione in circolazione.

E' invece permessa sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2 del presente decreto come per merci in cabotaggio, l'esportazione per la Ttipolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia di tutte le merci colpite dal divieto.

E' del pari permesso l'imbarco delle dette merci per provviste di bordo, purché le quantità ne siano limitate agli stretti bisogni della navigazione, secondo il giudizio delle autorità marittime.

Art. 4. — Oltre alle pene di cui all'art. 3 del Regio decreto 1° agosto 1914, n. 758, sono applicabili alla fraudolenta esportazione di una qualsiasi delle merci colpite da divieto le pene comminate dall'art. 326 del Codice penale.

Art. 5. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

f) carbone, petrolio, benzina, glicerina, materie lubrificanti;

g) rame, alluminio, piombo, silicio, nitrato di sodio, acido solforico, acido nitrico, carburo di calcio, acetone, anidride solforica, acido picrico e carbonato di sodio;

h) i medicinali, il materiale sanitario in genere, gli oggetti e gli strumenti di medicatura;

i) le merci indicate nell'articolo 216 del codice per la marina mercantile.

Art. 2. — Eccezioni alle disposizioni del presente decreto potranno essere consentite dal Ministro delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 3. — Le infrazioni al divieto di cui all'articolo 1 saranno punite a termini degli articoli 97 e seguenti della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20.

Art. 4. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Regio decreto 13 novembre 1914, n. 1232, che ha vietata la rispeditura all'estero delle merci di proibita esportazione e che sieno giunte ad un porto dello Stato con destinazione per l'Italia.

Art. 1. — Le merci delle quali sia vietata l'esportazione dal Regno non possono essere rispedite all'estero con le forme del transito doganale o del transbordo, quando siano arrivate ad un porto dello Stato con polizza che ne indichi la destinazione fissata dall'origine per l'Italia o manchi di destinazione certa.

A tal fine i carichi muniti di polizza all'ordine, senza originaria destinazione nominativa all'estero, e quelli muniti di semplice polizza al portatore, sono considerati come destinati all'interno dello Stato.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1278, che ha aggiunto alcune merci a quelle di cui è stata vietata l'esportazione dal Regno.

Art. 1. — Alle merci delle quali fu vietata l'esportazione coi Regi decreti 1° e 6 agosto 1914, nn. 758 e 790, e 28 ottobre 1914, n. 1186, sono aggiunte le seguenti: zinco, antimonio, ottone e bronzo, legname, nitrato di potassio, acqua ragia (olio di trementina), stracci e cascami di lana, vaselina catrame, rottami di ferro, di acciaio e di ghisa, strutto, lardo, manganesi e minerali di manganese, ossa, corna e altre materie affini, greggie, amianto e suoi lavori, acido fenico, lamiere di ferro e di acciaio stagnate o zincate.

Art. 2. — Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

RIVISTA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Il bilancio degli Stati Uniti per l'anno 1915. —

Il Segretario del Tesoro nel rapporto sulla situazione finanziaria degli Stati Uniti espone i risultati dell'esercizio 1914: le entrate ordinarie (escluse quelle postali) ammontano a 734.673.166 dollari; le spese ordinarie (escluse quelle postali e quelle per il Canale di Panama) a dollari 700.254.489. L'avanzo fu dunque di dollari 34.418.677; ma le spese pel Canale di Panama essendo ammontate a dollari 34.826.941, vi fu in realtà un eccesso di spese di dollari 408.264.

Per l'esercizio 1915 le entrate ordinarie sono previste in dollari 728.000.000, le spese ordinarie in dollari 710.000.000 con un avanzo di 18.000.000; ma, poichè le spese pel Canale di Panama ascenderanno a circa 28.000.000 si prevede un'eccedenza nelle spese di 10.000.000.

Alla diminuzione in confronto delle entrate pre-

viste, che sarà la conseguenza degli effetti della guerra europea permetterà di far fronte la *Emergency Revenue Law*, dalla quale si prevede una entrata di 54.000.000 di dollari nel corrente anno fiscale 1916.

Le diminuzioni previste nelle entrate doganali durante il conflitto all'estero sarebbero così parzialmente compensate dalle entrate addizionali dovute alla nuova legge. Ma anche dopo la cessazione delle ostilità trascorrerà lungo tempo prima che le importazioni dai paesi belligeranti siano ristabilite su una base normale. Il processo di ripresa sarà necessariamente graduale e questo fatto deve essere tenuto presente nelle future previsioni.

Il commercio estero dell'Inghilterra nel mese di novembre. — Il *Board of Trade* pubblica le statistiche del commercio estero del Regno Unito per il mese di novembre ultimo scorso.

Le cifre non sono così soddisfacenti come apparivano quelle del mese precedente, poichè la ripresa nel movimento commerciale sembra abbia subito una nuova sosta durante il mese di novembre.

Infatti le importazioni sono discese a 55.987.000 con una diminuzione di sterline 12.480.000 in confronto del mese corrispondente dell'anno scorso. Le esportazioni sono discese a sterline 24.601.000 con una diminuzione di sterline 20.154.000 in confronto del novembre 1913. Le riesportazioni, alla loro volta, sono discese a sterline 5.643.000 con una diminuzione di sterline 2.357.009.

Il complesso il commercio estero inglese ha perduto, durante il mese di novembre, sterline 34.991.000, il che è quanto dire 875 milioni in moneta italiana.

Confrontando le importazioni nel mese di novembre con quelle dell'ottobre precedente si riscontra un certo piccolo aumento; ma questo è superato di gran lunga dalla diminuzione delle esportazioni.

Inoltre l'aumento delle importazioni, che è rappresentato da circa cinque milioni di sterline, è dovuto completamente ad una maggiore e precauzionale introduzione di generi alimentari; infatti il grano è rappresentato da un aumento di sterline 1.246.000; la carne da un aumento di sterline 1.280.000; lo zucchero, il tè, il caffè, il cacao ed altri generi della stessa categoria sono rappresentati da un aumento di sterline 4.175.000.

Invece le importazioni delle materie grezze necessarie alle industrie inglesi mostrano una continua diminuzione. Tale diminuzione è di sterline 8.900.000 sopra un totale normale di sterline 42.350.000.

La diminuzione totale per gli 11 mesi già decorsi nel 1914 del commercio estero del Regno Unito ascende a sterline 156.950.000.

Il commercio degli Stati Uniti. — Secondo le statistiche testè pubblicate dall'Ufficio di Statistica Doganale, le importazioni nel porto di New York dall'Europa durante il mese di agosto, furono inferiori di sterline 18.000.000, a quelle dell'agosto 1913. Aumentarono invece le importazioni dal Canada e dal Messico, per circa 51.000.000, mentre quelle dal Sud America subirono un aumento di ben Lst. 3.000.000. Leggieri diminuzioni si verificarono ancora nelle importazioni dall'Asia, Africa ed Oceania. La diminuzione totale delle importazioni totali al Porto di New York quindi, nel mese di agosto fu di Lst. 15 milioni, a confronto dello stesso periodo 1913.

Le esportazioni dal Porto di New York per l'Europa nell'agosto 1914, diminuirono di circa Lst. 28.000.000, a confronto dell'agosto 1913; per gli altri paesi del Nord America Lst. 1.500.000; pel Sud America, Lire sterline 6.000.000; per l'Asia 2.500.000; per l'Oceania 3.000.000; per l'Africa 1.300.000. Il totale quindi, della diminuzione delle esportazioni dal Porto di New York nello scorso agosto ammonta a quasi 43 milioni, a confronto dell'agosto 1913.

Ciò significa che durante il mese di agosto il commercio estero del Porto di New York subì una perdita di 58 milioni sull'agosto 1913.

Come è naturale, il commercio degli Stati Uniti colla Germania ne sofferse più di tutto. Le importazioni dalla Germania nel mese di agosto ammontarono a sterline 2.250.000, contro 10.600.000 nell'agosto 1913, ma occorre notare che molta merce qui arrivata nel mese di agosto, si può dire tutta quella che arrivò fino al 12 agosto, era già partita dalla Germania per gli Stati Uniti prima dello scoppio della guerra. Le esportazioni dal Porto di New York per la Germania, nel mese di agosto, vale a dire dal principio delle ostilità, ammontarono a solo 19.000 sterline, contro 9.500.000 nell'agosto 1913.

Le importazioni dall'Austria-Ungheria, nell'agosto scorso, furono di Lst. 650.000, contro 1.000.000 nell'agosto 1913. L'esportazione per l'Austria-Ungheria fu nulla, mentre nell'agosto 1913 ammontò a Lst. 903.000.

La Gran Bretagna figura nelle importazioni al Porto di New York per 11.000.000, contro 14.000.000 nell'agosto 1913, e le esportazioni da New York per la Gran Bretagna a 13.000.000 contro 15.000.000 nell'agosto dell'anno scorso.

Le importazioni dalla Francia nel Porto di New York, 5.000.000 contro 11.000.000; esportazioni da New York per la Francia, a 1.500.000 contro 5.000.000.

Dal Belgio importazioni nel porto di New York 1.150.000 contro 2.800.000; esportazioni da New York pel Belgio, 225.000 contro 3.275.000.

Dalla Russia, importazioni di merce russa nel Porto di New York 4.000.000 contro 800.000; esportazioni di merce da New York per la Russia 77.000 contro 900.000.

Serbia e Montenegro; importazioni di merce da quei paesi nel Porto di New York 78.000 contro 41.000, segnando un aumento del 100 per cento sull'agosto dell'anno precedente; ma l'esportazione da New York per quei due paesi fu zero. Vero è che anche nell'agosto 1913 essa fu appena di Lst. 317.

Quanto all'Italia, il valore delle merci che giunsero dall'Italia al Porto di New York nell'agosto 1914, ammontò a sterline 2.300.000, contro 3.000.000 nell'agosto 1913. Le esportazioni dal Porto di New York per l'Italia nell'agosto 1914 furono di soli 307.000, contro 2.887.000 nell'agosto del 1913.

Nuovo tipo di libretto per i depositi a risparmio.

— Il Re ha firmato il 20 dicembre il Decreto col quale il Ministro delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato ad istituire libretti al portatore per depositi a risparmio presso le Casse postali, da emettersi però soltanto dagli uffici principali.

Sulle somme versate nei libretti al portatore viene corrisposto un interesse che, per l'anno 1915, viene stabilito nella misura annua del 2,52 per cento, netto da imposte di ricchezza mobile.

Il rimborso di tutto o di parte delle somme versate si ottiene dal possessore del libretto al portatore mediante la semplice esibizione del libretto stesso.

Il rimborso è fatto a vista per le somme non superiori alle lire 200; ed in seguito a preavviso entro 10 giorni per le somme sino a lire 500 ed entro un mese per le somme superiori.

I rimborsi a vista non possono superare la somma di lire 500 nel periodo di dieci giorni; mentre quelli a termine devono eventualmente essere diminuiti dell'importo delle restituzioni fatte dopo la loro prenotazione.

I rimborsi sui depositi, i cui conti correnti sono iscritti presso uffici diversi da quelli ai quali è stata fatta la domanda di prelevamento, non possono aver luogo se prima non sia giunta all'Ufficio pagatore la conferma del credito da parte dell'Amministrazione Centrale.

L'interesse sui depositi postali per l'anno 1915.

— Con Decreto del Ministro del Tesoro, in data 20 corr. il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1915 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio è fissato nell'importo del 2,88 per cento al netto dell'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse stesse.

Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali

Società Anonima Sedente in FIRENZE

Capitale Lit. 240.000.000 interamente versato

Pagamento degli interessi sulle azioni e rimborso di quelle sorteggiate.

Si notifica ai Sigg. Azionisti di questa Società che la cedola N. 89 di Lit. 12,50, per il semestre d'interessi scadente il 1° Gennaio 1915, viene pagata in via eccezionale e soltanto in Italia a partire dal 1° Dicembre e precisamente

a Firenze presso la Cassa Sociale
 » Milano » Banca Zaccaria Pisa
 » Genova » Cassa Generale
 » Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Livorno, Lucca, Man-

tova, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Payia, Pisa, Portomaurizio, Roma, Torino, Venezia e Verona presso le rispettive Filiali e Sedi della Banca d'Italia.

Detta Cedola sarà invece pagata sulle Piazze estere alla sua naturale scadenza del 1° Gennaio 1915.

Ad incominciare dal 2 Gennaio saranno poi rimborsate unicamente presso questa Direzione Generale, come di consueto, le azioni estratte al sorteggio del 15 Ottobre p. p. cessando le medesime di essere fruttifere.

Presso le banche suddette si trovano i listini delle estrazioni.

Ogni portatore di azioni riceverà all'atto del rimborso la cartella di godimento al portatore di cui all'art. 48 degli Statuti Sociali.

Si rammenta infine ai Sigg. Azionisti che la Società riceve le proprie azioni in deposito a custodia gratuito.

Firenze, li 25 novembre 1914.

LA DIREZIONE GENERALE.

M. J. DE JOHANNIS, Proprietario-responsabile.

Offic. Tip. Bòdoni di G. Bolognesi — Roma, Via Cicerone 56

(Vedasi più avanti il programma del Prestito Nazionale per un miliardo al 4,50%).

ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO

Capitale statuario L. 100 milioni - Emesso e versato L. 40 milioni

SEDE IN ROMA

Via Piacenza N. 6 (Palazzo proprio)

L'Istituto Italiano di Credito Fondiario fa mutui al 4 per cento, ammortizzabili da 10 a 50 anni. I mutui possono esser fatti, a scelta del mutuatario, in contanti od in cartelle.

I mutui si estinguono mediante annualità di importo costante per tutta la durata del contratto. Esse comprendono l'interesse, le tasse di ricchezza mobile, i diritti erariali, la provvigione come pure la quota di ammortamento del capitale, e sono stabilite in L. 5,74 per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata di 50 anni, per i mutui in cartelle; in L. 5,92 per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata di 50 anni per i mutui in contanti fino a L. 10.000; in L. 5,97 per i mutui in contanti da L. 10.500 a L. 99.500; e in L. 6,02 per i mutui di L. 100.000 ed oltre.

Il mutuo dev'essere garantito da prima ipoteca sopra immobili di cui il richiedente possa comprovare la piena proprietà e disponibilità, e che abbiano un valore almeno doppio della somma richiesta e diano un reddito certo e durevole per tutto il tempo del mutuo. Il mutuatario ha il diritto di liberarsi in parte o totalmente del suo debito per anticipazione, pagando all'Erario ed all'Istituto i compensi a norma di legge e contratto.

All'atto della domanda i richiedenti versano: L. 5 per i mutui sino a L. 20.000, e L. 10 per le domande di somma superiore.

Per la presentazione delle domande e per ulteriori schiarimenti sulla richiesta e concessione di mutui, rivolgersi alla Direzione Generale dell'Istituto in Roma, come pure presso tutte le sedi e succursali della Banca d'Italia, le quali hanno esclusivamente la rappresentanza dell'Istituto stesso.

Presso la sede dell'Istituto e le sue rappresentanze sopra dette si trovano in vendita le Cartelle Fondiarie e si affettua il rimborso di quelle sorteggiate e il pagamento delle cedole.

PROGRAMMA DELLA PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE

a L. 1000 milioni di capitale nominale in Obbligazioni del Prestito Nazionale 4,50 % netto.

Con legge 16 dicembre 1914, n. 1354, il Governo del Re è stato autorizzato a provvedere i mezzi occorrenti a fronteggiare gli oneri derivanti dall'eccezionale aumento di spese straordinarie e da diminuzioni di entrate nell'esercizio 1914-915, anche mediante operazioni finanziarie; e con successivo Decreto Reale in data 19 dicembre 1914, n. 1371, è stato demandato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del Tesoro l'incarico di effettuare una operazione di credito per raccogliere la somma di un miliardo di lire, mediante l'emissione di un Prestito Nazionale.

In virtù dell'art. 2° del citato Decreto è offerta in sottoscrizione pubblica l'intera somma di L. 1.000.000.000 di capitale nominale in Obbligazioni del Prestito Nazionale 4,50 % netto.

A tenore dell'art. 6° dello stesso Decreto, per agevolare tutte le operazioni relative all'emissione e al collocamento di questo prestito, si è costituito un Consorzio presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia e composto della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli e di Sicilia, unitamente a Casse di Risparmio ordinarie, Istituti di credito ordinario, Banche popolari e cooperative, Società e Ditte bancarie, come da elenco riprodotto in calce.

Le Obbligazioni onde trattasi sono del valore nominale di L. 100, 500, 1000, 5000, 10.000 e 20.000; hanno il godimento dal 1° gennaio 1915, e portano cedole semestrali pagabili il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno; sono rimborsabili alla pari, e non mediante sorteggio, entro 25 anni decorrenti dal 1° gennaio 1915.

Le stesse Obbligazioni non sono soggette nè a conversione, nè a riscatto prima del 1° gennaio 1925. Sono esenti da qualunque imposta e tassa presente e futura.

Il prezzo di sottoscrizione per l'intero miliardo di lire del prestito è fissato in ragione di L. 97 per ogni 100 lire di capitale nominale, oltre gli interessi maturati dal 1° gennaio 1915 sul valore nominale.

Le sottoscrizioni da lire cento sono irriducibili, e il versamento relativo avrà luogo in una sola volta all'atto della sottoscrizione, lasciando a beneficio del sottoscrittore gli interessi maturati dal 1° gennaio 1915.

Per le sottoscrizioni di maggior somma è concesso di poter effettuare il pagamento della quota che verrà assegnata al reparto, cioè dopo conosciuto l'esito della sottoscrizione complessiva, nelle seguenti rate:

1ª rata: all'atto della sottoscrizione	L. 10.—	
al reparto, il 1° febbraio 1915	» 20.—	
	Totale L. 30.—	
più interessi maturati dal 1° gennaio 1915 su L. 100	» 0.3875	
		L. 30.3875
2ª rata: il 1° aprile 1915	L. 25.—	
più interessi maturati dal 1° febbraio 1915 su L. 70	» 0.525	
		» 25.525
3ª rata: il 1° luglio 1915	L. 25.—	
più interessi maturati dal 1° aprile 1915 su L. 45	» 0.50625	
	Totale L. 25.50625	
meno cedola semestrale scaduta al 1° luglio 1915	» 2.25	
		» 23.25625
4ª rata: al 1° ottobre 1915, a saldo.	L. 17.—	
più interessi maturati dal 1° luglio 1915 su L. 20	» 0.225	
		» 17.225
Somma da versare complessivamente per ogni L. 100 di capitale nomin.		L. 96.39375

I sottoscrittori potranno comunque liberare i titoli al reparto (1° febbraio 1915) o successivamente in qualunque tempo, e potranno altresì effettuare il versamento anticipato di qualche rata. **Non sono peraltro ammessi versamenti parziali delle rate.**

Per ogni ritardato versamento verrà applicato l'interesse di mora del $5\frac{1}{2}\%$ fino al 15 novembre 1915, trascorso il qual termine il Consorzio potrà realizzare al meglio i titoli non liberati a conto e rischio dei ritardatari, i quali rimarranno obbligati per qualunque eventuale differenza.

Il versamento al reparto (1° febbraio 1915), a saldo della 1^a rata o a liberazione completa, dovrà essere fatto allo stesso sportello presso il quale venne effettuata la sottoscrizione. I versamenti successivi avranno luogo esclusivamente presso una qualunque delle Sedi, delle Succursali e delle Agenzie della Banca d'Italia.

All'atto della sottoscrizione, nei giorni dal 4 all' 11 gennaio prossimo, saranno rilasciate **ricevute provvisorie** per il 10 % versato in acconto, da consegnarsi come contante allo sportello emittente pel versamento della 1^a rata o a liberazione il 1° febbraio 1915, contro ritiro di un **certificato provvisorio nominativo** per tutti i titoli assegnati, sul quale certificato sarà data quietanza del versamento della prima rata e delle altre successive.

I **certificati provvisori** saranno rilasciati esclusivamente dalla Banca d'Italia, come Tesoreria dello Stato, e saranno trasmissibili per semplici girate.

La Direzione Generale del Tesoro fornirà nel più breve termine possibile i **titoli definitivi**, che verranno consegnati contro ritiro dei certificati provvisori interamente liberati, presso quella Sede o Succursale della Banca d'Italia dalla quale i certificati stessi furono rilasciati. Il cambio potrà peraltro effettuarsi presso quell'altra Sede o Succursale della Banca stessa, alla quale ne sia fatta domanda non più tardi del 31 marzo 1915 e sia esibito il titolo per la relativa annotazione di trasferimento.

Le sottoscrizioni al Prestito Nazionale si riceveranno, **dal giorno 4 a tutto l' 11 gennaio 1915**, dalle ore 10 alle 15, presso tutte le Sedi, Succursali e Agenzie della Banca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Gli Istituti di credito e di risparmio e le Ditte bancarie associate agli Istituti di emissione, per agevolare il collocamento del Prestito Nazionale, hanno facoltà di raccogliere le sottoscrizioni per portarle ai detti Istituti di emissione.

Roma, dalla Direzione Generale della Banca d'Italia, addì 24 dicembre 1914.

Istituti e Ditte componenti il Consorzio.

Banca d'Italia — Banco di Napoli — Banco di Sicilia — Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde — Casse di Risparmio appartenenti all'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane — Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino — Monte dei Paschi di Siena — Banca Commerciale Italiana — Banco di Roma — Credito Italiano — Società Bancaria Italiana — Società Italiana di Credito Provinciale — Banca Popolare di Milano — Banche Popolari appartenenti alla Federazione fra gli Istituti Cooperativi di Credito — Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti di Milano — Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti di Venezia — Cassa Generale di Genova — Banca della Penisola Sorrentina — Banca di Calabria — Ditta Zaccaria Pisa di Milano — Banca Feltrinelli di Milano — Ditta A. e C. Prandoni di Milano — Ditta Fratelli Ceriana di Torino — Ditta A. Grasso e F. di Torino — Ditta L. Marsaglia di Torino e altre Banche, Società e Ditte Bancarie del Regno.



